# REGOLAMENTO (CEE) N. 2739/73 DEL CONSIGLIO

## dell'8 ottobre 1973

## che modifica il regolamento (CEE) n. 860/72 relativo al regime applicabile a taluni ortofrutticoli originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 860/72 del Consiglio, del 25 aprile 1972, relativo al regime applicabile a taluni ortofrutticoli originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya (1) stabilisce un'esenzione dai dazi doganali, a seconda dei casi, durante una parte dell'anno o per tutta la durata di esso ; che in considerazione dell'interesse che presentano i prodotti in questione per il commercio di questi Stati, è opportuno migliorare il regime particolare esistente ;

considerando che questi Stati sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 860/72 è sostituito dal seguente testo :

« I sottoelencati prodotti originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya sono importati nella Comunità in esenzione da dazio doganale :

07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :

F. Legumi da granella, sgranati o in baccello :

ex I. Piselli :

dal 1° agosto al 30 aprile

ex II. Fagiolini :

dal 1° ottobre al 31 maggio

III. altri

G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedanirape, ravanelli e altre simili radici commestibili :

ex IV. altri :

— « Moolis » (Raphanus satibus)

S. Pimenti e peperoni dolci :

dal 1° dicembre al 31 maggio

T. altri :

— Melanzane :

dal 1° novembre al 15 maggio

— Zucche e zucchine :

dal 1° ottobre al 15 maggio

— Sedani da erbucce o a coste :

dal 1° maggio al 31 ottobre

— non nominati

08.08 Bacche fresche :

E. Papaie

F. altri :

— Frutti della passione

08.09 Altre frutta fresche :

— Meloni e simili :

dal 1° settembre al 31 maggio

— non nominati. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 1973.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
I. NØRGAARD

(1) GU n. L 101 del 28. 4. 1972, pag. 7.